

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 2 DEL 10/06/2021

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI ANCONA

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale in data 28 gennaio 2016 (art 27 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – art. 2, comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125) ed in particolare gli artt. 7, 17, 18 e 20;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, redatto ai sensi dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;

VISTO l'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all'art. 7 del citato Regolamento di Organizzazione;

VISTA la deliberazione n. 3738 del 16/11/2020, con la quale il Presidente, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2021, ha autorizzato i Responsabili delle Unità Territoriali titolari di Centri di Responsabilità ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità;

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'ACI, adottato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed, in particolare gli articoli 9, 10 e 56 in materia di competenza ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTA l'attuale formulazione dell'art. 1, comma 7, DL 95/2012 conv. L.135/2012 (spending review), che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'[articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO che, in base all'art. 26 della Legge n.488/1999 e s.m.i., le imprese fornitrici individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del D.Lgs. n. 63/2006 e s.m.i., si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui

all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

CONSIDERATO che il sistema introdotto dall'art.26 della Legge n.488/1999 e dall'art 58 della L. n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

PRESO ATTO che al 31.03.2021 è andata a scadenza la Convenzione denominata "Energia Elettrica 16, stipulata dalla Consip SpA con la società A2A, aggiudicataria del lotto geografico n. 9 per le regioni Umbria e Marche;

CONSIDERATO che in adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica N. 18, lotto n. 9 per le regioni Umbria e Marche", con determina n. 1/2021 il servizio è stato aggiudicato alla AGSM ENERGIA SPA per il periodo di un anno presumibilmente a fare data dal 01/04/2021 e che, per motivi tecnici la data iniziale di tale contratto è slittata al 01/06/2021 e, quindi, la conclusione dello stesso al 31/05/2022 ;

PRESO ATTO tale discrasia temporale (mesi di aprile e maggio) è dovuta a motivi tecnici inerenti la ritardata attivazione della convenzione ME.PA. ed il conseguente slittamento del periodo bimestrale antecedente all'effettiva attivazione del servizio;

CONSIDERATO CHE, pertanto, per i mesi di aprile e maggio, si applica di diritto il regime di salvaguardia, gestito nel caso di specie dalla precedente società A2 Spa ;

TENUTO CONTO CHE , sulla base dei consumi registrati nel corso degli ultimi due anni e delle condizioni di somministrazione proprie del regime di salvaguardia , si prevede per tale periodo una spesa complessiva di € 2000,00;

PRESO ATTO del seguente CIG assegnato al predetto rapporto contrattuale: Z37321410B;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell'Ufficio amministrazione e Bilancio;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle procedure Amministrativo-Contabili" dell'Ente, approvato con propria determinazione n. 2872 del 17 febbraio 2011;

VISTI l'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.; l'art. 58 della L. n. 388/2000; il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; il D.P.R. n. 207/2010; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI; il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 17 dicembre 2013

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

1) Si prende atto, per il periodo 01/04/2021 – 31/05/2021, al fine di consentire la continuità della fornitura della prosecuzione - per motivi tecnici legati alla ritardata attivazione del nuovo contratto con AGSM ENERGIA SPA – della prosecuzione del servizio di fornitura dell'energia elettrica , in regime di salvaguardia, da parte della società A2 ENERGIA SPA.

Si autorizza l'adozione dei conseguenti adempimenti previsti dal D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti.

L'importo presumibile di € 2.000,00, oltre IVA, verrà contabilizzato sul conto di costo n 410723003 a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2021, quale Centro di Responsabilità Gestore n. 4031.

2) Si modifica l'ultimo periodo della Determina di spesa n. 1 del 28/01/2021 in tal modo: *“importo presumibile di € 10.000,00, oltre IVA, verrà contabilizzato sul conto di costo n 410723003 per Euro 5.200,00 a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2021 e per Euro 4.800,00 a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2022 , quale Centro di Responsabilità Gestore n. 4031”.*

IL Dirigente
(Sandro Simonetti)